

QUALIFICAZIONE DI "C.A.A.R. S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI

(AGGIORNATO AL 26/05/2026)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<p><b>ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI</b></p>	<p><b>L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE</b></p>	<p><b>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA</b></p>	<p><b>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ</b></p>	<p><b>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)</b></p>	<p><b>D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b></p>
<p><b>Ragione sociale o denominazione Note sul capitale sociale o fondo di dotazione Attività svolta</b></p>	<p><b>DEFINIZIONI</b> La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica (pur se non espressamente):</p> <p>1) le <b>PP.AA.</b>;</p> <p>2) gli <b>enti pubblici non economici</b> (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001);</p> <p>3) gli <b>enti pubblici economici</b> (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>4) gli <b>ordini professionali</b> (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>5) le <b>"società in controllo pubblico" (diretto o indiretto)</b>, come definite dal D.Lgs.175/2016;</p> <p>6) i c.d. <b>"enti controllati"</b>, ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le <b>società partecipate</b> dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate (articolo 1, comma 34).</p>	<p><b>DEFINIZIONI</b> La norma (articolo 2 bis) identifica:</p> <p>1) le <b>PP.AA.</b> [comma 1];</p> <p>2) gli <b>enti pubblici non economici</b> (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001);</p> <p>3) gli <b>enti pubblici economici</b> [comma 2, lett. "a"];</p> <p>4) gli <b>ordini professionali</b> [comma 2, lett. "a"];</p> <p>5) le <b>"società in controllo pubblico"</b> (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs.175/2016 [comma 2, lett. "b"];</p> <p>6) i c.d. <b>"enti controllati"</b>, ovvero <b>enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche</b> [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le <b>società in partecipazione pubblica</b>, come definite dal D.Lgs. 175/2016 che <i>svolgano attività di pubblico interesse</i> [comma 3], con esclusione delle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;</p> <p>8) i c.d. <b>"enti partecipati"</b>, ovvero enti (<b>associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 2 le seguenti caratteristiche</b> [comma 3]: 8.a) con bilancio sup. ad €.500.000; 8.b) che esercitino "attività di pubblico interesse" (ovvero funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici)</p>	<p><b>DEFINIZIONI</b> La norma (articolo 1, comma 2) definisce le seguenti categorie di soggetti:</p> <p>1) le pubbliche amministrazioni (<b>PP.AA.</b>), ovvero gli enti di cui all'art. 1 co. 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amm.ve indipendenti [lett. "a"];</p> <p>2) gli <b>"enti pubblici" (EE.PP.)</b>, ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati [lett. "b"], 2.a) istituiti o vigilati o finanziati dalla PA o 2.b) i cui amministratori siano da questa nominati;</p> <p>3) gli <b>"enti di diritto privato in controllo pubblico" (Enti Priv. Contr.)</b>, ovvero gli enti privati (societari e non societari) che [lett. "c"] 3.a) svolgono una "attività di pubblico interesse" (ovvero funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici) e 3.b) nei quali le PP.AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b.1) il controllo monocentrico ai sensi dell'art. 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) <u>oppure</u> 3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP.AA., <u>interpretando</u> come indicato nel D.Lgs.175/2016 (punto "1.b" della colonna "E") <u>oppure</u> 3.b.3) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti e/o accordi formali e vincolanti e/o norme statutarie o di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente;</p> <p>4) gli <b>"enti di diritto privato regolati o finanziati" (Enti Priv. Fin.)</b>, ovvero quelli nei cui confronti la P.A. conferente un incarico in tale ente, abbia almeno uno dei seguenti rapporti [lett. "d"]: 4.a) la P.A. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 4.b) la P.A. possieda una partecipazione (diretta o indiretta) non di controllo della società/ente; 4.c) la P.A. finanzi le attività (quindi anche quelle diverse dalla principale) attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.</p> <p>La norma definisce anche:</p> <p><b>INCARICHI E CARICHE ("RUOLI") ATTRIBIBILI NELLE 4 CATEGORIE DI SOGGETTI SOPRA INDICATI</b> <b>A] Amm.re di Enti Priv. Contr.</b> = Pres. e Amm.re delegato di Enti Priv. Contr. (cat.3), art. 1 co.2 lett. "l"; <b>B] Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin.</b> = «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati» (cat. 4) ovvero: <b>Amm.re:</b> Pres. e Amm.re delegato, <b>Dir.:</b> dirigente, <b>Cons.:</b> consulente stabile (art. 1 co.2 lett. "e"); <b>C] Amm.re di EE.PP.</b> = Pres. e Amm.re delegato di EE.PP. (cat. 2), art. 1 co.2 lett. "l"; <b>D] Dir. Int. e/o Est.</b> = «INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI» svolti da soggetti incardinati nella P.A. (art. 1 co.2 lett. "j"). «INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI», (art. 1 co.2 lett. "k") svolti da soggetti non dipendenti di PP.AA in PP.AA (cat. 1) e negli EE.PP (cat. 2) e negli Enti Priv. Contr. (cat. 3) <b>E] Vertice</b> = «incarichi amm.vi di vertice», ovvero apicali (Segretario/Direttore Generale - art. 1 co.2 lett. "f") contemplati nelle PP.AA. (cat. 1) e negli Enti Priv. Contr. (cat. 2).</p> <p><b>CONDIZIONI DI POTENZIALE CONTRASTO CON GLI INCARICHI E LE CARICHE ATTRIBIBILI</b> <b>F] Condannato</b> (art. 3 co. 1) = «colui che sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice</p>	<p><b>DEFINIZIONI</b> La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica:</p> <p>1) le <b>"società a controllo (diretto o indiretto) pubblico"</b> [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) controllo monocentrico, ovvero 1.a.1) un socio disponga della maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea; 1.a.2) un socio disponga dei voti bastevoli per esercitare una influenza dominante nell'assemblea dei soci; 1.a.3) un socio disponga di influenza dominante sulla società in virtù di specifici vincoli contrattuali;</p> <p><u>oppure</u> 1.b) controllo congiunto, ovvero pur non esistendo un unico socio controllante, i soci pubblici detengano congiuntamente tra loro almeno la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto);</p> <p>2) le <b>(altre) "società a partecipazione pubblica"</b> [lettera "n", seconda frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 2.a) siano partecipate direttamente da PP.AA.; 2.b) siano partecipate indirettamente, ovvero da "società controllate" monocentricamente da una P.A., di cui al precedente punto 1.a;</p> <p>3) le <b>società quotate</b>, ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano proprie azioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.</p>	<p><b>DEFINIZIONI</b> Il codice (Allegato I.1 Art.1) definisce:</p> <p>a) <b>«stazione appaltante»</b>, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;</p> <p>b) <b>«ente concedente»</b>, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;</p> <p>c) <b>«organismo di diritto pubblico»</b>, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: c.1) dotato di personalità giuridica; c.2) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; c.3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;</p> <p>d) <b>«amministrazioni aggiudicatrici»</b>, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;</p> <p>e) <b>«stazione appaltante qualificata»</b>, qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;</p> <p>f) <b>«impresa pubblica»</b>, l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;</p> <p>Il codice (art. 63 e Allegato II.4.) prevede un sistema di qualificazione, gestito da ANAC. Tutte le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire autonomamente forniture e servizi oppure lavori di importo superiore a quelli ivi indicati (attualmente, rispettivamente, 140.000 euro per beni e servizi e 500.000 euro per i lavori) devono possedere la qualificazione prevista da ANAC. In assenza, la stazione Appaltante è tenuta a rivolgersi a Soggetti Qualificati (es. Centrali di committenza).</p>

QUALIFICAZIONE DI "C.A.A.R. S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI  
(AGGIORNATO AL 26/05/2026)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<p><b>ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI</b></p>	<p><b>L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE</b></p>	<p><b>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA</b></p>	<p><b>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ</b></p> <p><i>penale»</i></p> <p><b>G] Politico</b> (articolo 1, comma 2, lett. "f") = «componenti di organi di indirizzo politico» con riferimento alla sola PP.AA. (cat. 1): <i>Politico nazionale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali quali (i) Pres. del Consiglio dei ministri, (ii) Ministro, (iii) ViceMinistro, (iv) sottosegretario di Stato (v) Commissario straord. del Governo, (vi) Parlamentare; <i>Politico regionale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle Amm.ni regionali e locali, quali (i) Pres. della giunta, (ii) Assessore o (iii) Consigliere nelle regioni; <i>Politico locale</i> = le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle Amm.ni locali, quali (i) Sindaco, (ii) Assessore o (iii) Consigliere nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, di cui: Ente locale +15.000 ab = un comune con una pop. sup. a 15.000 ab. oppure una forma associativa tra comuni aventi complessivamente una pop. sup. ai 15.000 ab.;</p> <p><b>H] Prof. Fin.</b> (articoli 4, comma 1 e 9, comma 2) = «prestatore di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla P.A. o ente che conferisce l'incarico». <i>Non rileva l'attività professionale che abbia carattere</i> (i) occasionale o (ii) non esecutivo (iii) o di controllo. (art. 4 co. 1-bis).</p> <p>Per alcune tipologie di cause ostative rileva anche la territorialità (nazionale, regionale, locale) dell'ente (appartenente alle prime 3 categorie) di provenienza/destinazione, da intendersi - secondo quanto chiarito in più occasioni da ANAC - come l'ambito di attività dell'ente (a titolo esemplificativo, costituisce ente di ambito territoriale "locale" quello operante a livello "sub regionale" ovvero entro i confini comunali, provinciali e "sovra provinciali" - ad es. una camera di commercio provinciale o sovra-provinciale).</p>	<p><b>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)</b></p>	<p><b>D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b></p>
	<p><b>OBBLIGHI</b> I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti a: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).</p> <p>I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON hanno l'obbligo di redigere il PTPC, né di individuare il RPC (possono ugualmente farlo volontariamente).</p>	<p><b>OBBLIGHI</b> I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione ed all'intera propria attività).</p> <p>I soggetti delle categorie n.7 e n.8 sono tenuti all'applicazione della trasparenza limitatamente alla "attività di pubblico interesse" (come sopra definita) da essi svolta.</p>	<p><b>DIVIETI ED OBBLIGHI</b> Quanto di seguito indicato è coerente con i seguenti documenti pubblicati dall'ANAC: - all. n. 1 al PNA 2025 (c.d. "Vademecum sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità"); - delibera n. 92 dell'11/03/2026, che ha approvato gli schemi delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità.</p> <p>I soggetti delle 4 categorie sopra indicate devono rispettare i seguenti divieti (in materia di inconferibilità ed incompatibilità) ed obblighi (relativi all'efficacia degli incarichi/cariche attribuiti/e).</p> <p><b>DIVIETI</b> (inconferibilità ed incompatibilità)</p> <p>A) L'AMM.RE DI ENTI PRIV. CONTR. è: A.1) <u>inconferibile per il condannato (Art.3 - F)</u> A.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> A.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. <b>(Art. 13 - A)</b> A.2b) Amm.re in EE.PP. <b>(Art. 11 - C)</b> A.2c) Dir. Est. <b>(Art. 12 - D)</b> A.2d) Vertice nelle PP.AA <b>(Art. 11 - E)</b> A.2e) Politico <b>(Art. 13 - G)</b> A.2f) Prof. Fin. <b>(Art. 9 - H)</b>;</p> <p>B) L'AMM.RE, DIR., CONS. IN ENTI PRIV. FIN. sono: B.1) sempre conferibili a chiunque; B.2) <u>incompatibili con i ruoli di: (Art. 9)</u> B.2a) Dir. Int. ed Est. nelle PP.AA <b>(D)</b> B.2b) Vertice nelle PP.AA <b>(E)</b>; <u>qualora tali ruoli comportino poteri di vigilanza o controllo sull'Ente Priv. Fin.</u></p> <p>C) L'AMM.RE DI EE.PP. è C.1) <u>inconferibile per il</u> C.1a) condannato <b>(Art.3 - F)</b> <u>e per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> C.1b) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. <b>(Art. 4 - B)</b>; C.1c) Prof. Fin. <b>(Art. 4 - H)</b>;</p>	<p><b>OBBLIGHI</b> Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25).</p> <p>Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di: a) crisi d'impresa (art.14); b) trasparenza (art.22).</p> <p>Le "società quotate" non devono rispettare alcun obbligo.</p> <p>I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24).</p> <p>I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di: - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9).</p>	<p><b>OBBLIGHI</b> Le "stazioni appaltanti" devono applicare le disposizioni del Codice, tenuto conto dei propri ordinamenti e della propria organizzazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art.1).</p> <p><u>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti</u> (art. 37):</p> <p>a) <u>adottano il programma triennale</u> dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;</p> <p>b) <u>pubblicano i programmi triennali</u> e i relativi aggiornamenti annuali sul proprio sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;</p> <p>c) <u>procedono all'affidamento dei contratti</u> di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle "soglie di rilevanza europea" di cui all'articolo 14, con le seguenti modalità (art. 50): c.1) affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera "a" (attualmente 150.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.2) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera "b" (attualmente 140.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.3) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo compreso tra i due valori ivi indicati alla lettera "c"</p>

**QUALIFICAZIONE DI "C.A.A.R. S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI**  
(AGGIORNATO AL 26/05/2026)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"	D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
			<p>C.2) incompatibile con i ruoli di: C.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 11 - A) C.2b) Dir. Est (Art. 12 - D) C.2c) Politico (Art. 11 - G) C.2d) Prof. Fin. (Art. 9 - H)</p> <p>D) L'INCARICO DIR.</p> <p>INT. ed EST. è</p> <p>D.1) <u>inconferibile per il</u> D.1a) Condannato (Art.3 - F)</p> <p>D.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> D.2a) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. <u>qualora (l'incarico dirigenziale) comporti poteri di vigilanza o controllo sull'Ente Priv. Fin (Art. 9 - B)</u> D.2b) Prof. Fin. (dall'ente conferente l'incarico dirigenziale) (Art. 9 - H)</p> <p>EST. è</p> <p>D.3) <u>inconferibile per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> D.3a) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin. (Art. 4 - B) D.3b) Prof. Fin (Art. 4 - H); qualora sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amm.ne che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;</p> <p>D.4) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> D.4a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 12 - A) D.4b) Amm.re in EE.PP. (Art. 12 - C) D.4c) Politico (Art. 12 - G)</p> <p>E) L'INCARICO DI VERTICE è</p> <p>E.1) <u>inconferibile per il</u> E.1a) condannato (Art.3 - F) <u>e per i ruoli (cessati da meno di un anno ed esecutivi oppure non occasionali oppure non di controllo) di:</u> E.1b) Amm.re, Dir. (solo est.), Cons. in Enti Priv. Fin. (Art. 4 - B) E.1c) Prof. Fin (Art. 4 - H);</p> <p>E.2) <u>incompatibile con i ruoli di:</u> E.2a) Amm.re in Enti Priv. Contr. (Art. 11 - A) E.2b) Amm.re, Dir., Cons. in Enti Priv. Fin.<sup>21</sup> (Art. 9 - B) E.2c) Politico (Art. 11 - G) E.2d) Prof. Fin. (Art. 9 - H)</p> <p>AVVERTENZE</p> <p>- gli artt. 9 e 12 non si applicano alle società quotate (art. 22) - le disposizioni dell'art. 12 non si applicano ai dirigenti del soggetto che conferisce l'incarico" (art. 12 co. 4-bis)</p> <p>OBBLIGHI:</p> <p>1) Obbligo (art.20) di acquisire (dai soggetti a cui siano stati attribuiti gli incarichi o le cariche sopra indicati/e, a pena di inefficacia degli/delle stessi/e) e, in alcuni casi, di pubblicare sul proprio sito internet, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità iniziale e successiva (annuale).</p>		<p>(attualmente tra 150.000 euro ed 1 milione di euro);</p> <p>c.4) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera "d" (attualmente 1 milione di euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 5.404.000 euro), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del codice;</p> <p>c.5) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera "e" (attualmente 140.000 euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 216.000,00 euro nei settori ordinari e 432.000 euro nei settori speciali).</p> <p>Le "imprese pubbliche" che operano nei settori ordinari non sono obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Le "imprese pubbliche" (e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi) che svolgono le attività previste dagli articoli da 146 a 152 ("LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI"):</p> <p>- applicano le disposizioni del Libro III solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale ad una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 (settori speciali) ;</p> <p>- non sono soggette alla qualificazione delle stazioni appaltanti (art.63 ed All.II.4);</p> <p>- hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:</p> <p>a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;</p> <p>b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;</p> <p>c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.</p>

**QUALIFICAZIONE DI "C.A.A.R. S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI**  
(AGGIORNATO AL 26/05/2026)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<b>ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI</b>	<b>L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE</b>	<b>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA</b>	<b>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)</b>	<b>D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b>
<p><b>C.A.A.R. S.P.A.</b></p> <p>NOTE SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DEI VOTI: - capitale e voti maggioritariamente (59,31%) detenuti dal Comune di Rimini, attraverso la controllata (al 100%) Rimini Holding s.p.a..</p> <p>SOCIETA' ESERCENTE PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE: Gestione di un servizio pubblico - costruzione (in passato) e gestione (ora) del "centro agro-alimentare di Rimini".</p>	<p><b>QUALIFICA</b> C.A.A.R. è qualificabile come "<b>società in controllo pubblico</b>", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).</p> <p><b>OBBLIGHI</b> C.A.A.R. deve rispettare i seguenti obblighi: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> C.A.A.R. è qualificabile come "<b>società in controllo pubblico</b>", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).</p> <p><b>OBBLIGHI</b> C.A.A.R. deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione ed all'intera propria attività).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> C.A.A.R. è qualificabile come "<b>ente di diritto privato in controllo pubblico</b>", in quanto: a) svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), ed b) è controllata monocraticamente (punto "3.b.1"), indirettamente, dal Comune di Rimini (alias da un ente locale +15.000 ab.).</p> <p>Il C.A.A.R. è poi considerato "<b>di livello locale</b>" perché svolge la propria attività nel solo ambito locale, alias ambito provinciale riminese</p> <p><b>DIVIETI ED OBBLIGHI</b></p> <p><u>DIVIETI</u></p> <p>Il C.A.A.R. deve rispettare i divieti (inconferibilità ed incompatibilità) e gli obblighi relativi ai seguenti ruoli: 1) AMM.RE (A); 2) DIR. INT. ed EST. (D); 3) VERTICE (E).</p> <p>Nel dettaglio, nel C.A.A.R.:</p> <p>1) LA CARICA DI AMM.RE è: 1a) <u>inconferibile</u> per il <b>condannato [F]</b> (art.3 co.1 lett. d); 1b) <u>incompatibile</u> con i ruoli di: 1b.1) <b>Amm.re di un altro Ente Priv. Cont. [A]</b> di livello regionale (art.13 co.2 lett. c, 2° periodo); 1b.2) <b>Amm.re di EE.PP. [C]</b> di livello locale (art.11 co.3 lett. c, 2° periodo); 1b.3) <b>Dirigente EST. [D]</b> 1b.3.1) dello stesso C.A.A.R. (art.12* co.1, 2° periodo) 1b.3.2) di PP.AA., EE.PP., Enti Priv. Contr. (tutti) di livello locale situati nella Regione Emilia-Romagna (art.12* co.4 lett. c, 2° periodo); 1b.4) <b>Vertice [E]</b> presso una provincia o un ente locale con +15.000 ab. situato nella Regione Emilia-Romagna (art.11 co.3 lett. c, 2° periodo); 1b.5) <b>Politico [G]</b> 1b.5.1) nazionale (art.13 co.1) 1b.5.2) locale di una provincia o di un ente locale con +15.000 ab. situato nella Regione Emilia-Romagna (art.13, co.3); 1b.6) <b>Prof. Fin. [H]</b>, se tale attività sia regolata, finanziata o comunque retribuita dal C.A.A.R. o dai soci conferenti l'incarico di Amm.re (art.9 co.2).</p> <p>2) L'INCARICO DIR. INT. ed EST. è 2a) <u>inconferibile</u> per il <b>condannato [F]</b> (art.3 co.1 lett. c)</p> <p>L'INCARICO DIR. EST. è 2b) <u>incompatibile</u>, con i ruoli di: 2b.1) <b>Amm.re di Ente Priv. Cont. [A]</b> sottoposto al controllo di province o enti locali +15.000 ab. situati nella Regione E.R. (art.12 co.4 lett. c, 2° periodo), inclusa la stessa C.A.A.R. (art.12* co.1, 2° periodo), 2b.2) <b>Politico [G]</b> 2b.2.1) nazionale (art.12* co.2); 2b.2.2) regionale (art.12* co.4 lett. a); 2b.2.3) locale presso una provincia o un ente locale con +15.000 ab. situato nella Regione Emilia-Romagna (art.12*, co.4, lett. b);</p> <p>3) L'INCARICO AMM.VO DI VERTICE è: 3a) <u>inconferibile</u> per il condannato [F] (art.3 co.1 lett. a);</p> <p>(*) Le incompatibilità previste dall'art.12 "<i>non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale [alias Dir. Int.] della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico</i>" (art.4 co.1-bis). Ne consegue che l'art. 12 si applica ai soli Dir. Est. Per quanto riguarda il co.1 dell'art. 12, essendo di dubbia interpretazione e applicazione, si ritiene che sussista incompatibilità tra i ruoli di Amm.re e di Dir. Est. del medesimo Ente Priv. Cont. ovvero, nel presente caso, del C.A.A.R..</p>	<p><b>QUALIFICA</b> C.A.A.R. è qualificabile come "<b>società in controllo pubblico</b>", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016.</p> <p><b>OBBLIGHI</b> C.A.A.R. deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25).</p> <p>I soci pubblici di C.A.A.R. devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> C.A.A.R. non è qualificabile come "organismo di diritto pubblico" in quanto non possiede il requisito previsto dall'All.I 1. lettera "c" (svolge attività di interesse generale, ma a carattere commerciale) - ma è qualificabile come "impresa pubblica", in quanto possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'All.I 1. lettera "f". Il C.A.A.R. inoltre, non svolge le attività previste dagli artt. da 146 a 152 ("settori speciali") e, pertanto opera nei settori ordinari. Infine, il C.A.A.R. non è qualificabile come "stazione appaltante" (All.I.1, lettera "a"), in quanto non è tenuto nella scelta del contraente ad applicare il "Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>OBBLIGHI</b> C.A.A.R. non è obbligato, nella scelta del contraente, ad applicare il codice dei contratti pubblici.</p>

**QUALIFICAZIONE DI "C.A.A.R. S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI AGLI ORGANISMI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RELATIVI SOCI**  
(AGGIORNATO AL 26/05/2026)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<b>ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI</b>	<b>L. 190 del 06.11.2012 LEGGE ANTICORRUZIONE</b>	<b>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 DECRETO TRASPARENZA</b>	<b>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 DECRETO INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"</b>	<b>D.Lgs. 36 del 31/03/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b>
			<u>OBBLIGHI</u> C.A.A.R. deve acquisire - dai propri Amm.ri, dai propri dirigenti e dal proprio vertice - e poi pubblicare sul proprio sito internet (art.20): 1) la dichiarazione iniziale di insussistenza di situazioni di inconferibilità; 2) la dichiarazione annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità.		

## **CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA**

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

### **Estratto verbale assemblea ordinaria**

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di maggio alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) ... OMISSIS...;
- 2) ... OMISSIS...;
- 3) ...OMISSIS...;
- 4) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti di persona:

- Moreno Ricci – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Daniela Montagnoli – Consigliera,
- la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Andrea Piraccini - Membri Effettivo del Collegio Sindacale

Hanno giustificato la propria assenza l'Avv. Lucia Serra – Consigliera e il Prof. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttrice Generale della Società e il Rag. Paolo Damiani – Consulente amministrativo della Società.

Risultano presenti di persona i legali rappresentanti o i delegati dei seguenti azionisti:

- Rimini Holding SpA;
- Regione Emilia Romagna;
- Camera di Commercio della Romagna
- Provincia di Rimini

- Credit Agricòle Italia SpA
- Marr SpA
- Cia Romagna.

Ai sensi di statuto assume la presidenza Moreno Ricci, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita l'assemblea a designare il Segretario, proponendo il Rag. Paolo Damiani.

I presenti, all'unanimità, chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno visti:

- la regolare convocazione con avviso inviato a mezzo pec in data 8 aprile 2026 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- la previsione nell'avviso di convocazione di tenere l'assemblea in prima convocazione in data 30 aprile u.s. alle ore otto e, occorrendo, in seconda convocazione per la data odierna;
- l'assemblea in prima convocazione risultata deserta;
- l'odierna presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 923.245.587 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 95,21 per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

#### **PUNTO N. 1**

...OMISSIS...

#### **PUNTO N. 2**

...OMISSIS...

#### **PUNTO N. 3**

...OMISSIS...

#### **PUNTO N. 4**

Il Presidente richiede ai convenuti di esprimersi preliminarmente in ordine all'integrazione dell'ordine del giorno con l'esame ed eventualmente l'approvazione, come da richiesta pervenuta dal Socio Rimini Holding SpA, del nuovo documento aggiornato sulla qualificazione della Società, documento già inviato a mezzo pec a tutti i Soci.

L'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di accogliere l'integrazione dell'ordine del giorno ritenendosi i presenti sufficientemente

informati sull'argomento.

Il Presidente, richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci del 10 maggio 2024, rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base all'intervenuta abrogazione (in data 24/08/2025 - data di entrata in vigore della Legge n. 122 del 08/08/2025) dell'art. 7 del D.Lgs.39/2013 ("Decreto inconfiribilità e incompatibilità") ed alla sopravvenuta modifica (con decorrenza dall'01/01/2026 e fino al 31/12/2027) delle c.d. "soglie di rilevanza comunitaria" e quindi degli importi connessi all'applicazione del D.Lgs.36/2023.

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconfiribilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l'organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l'assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con conseguente obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Riccardo Rava, delegato del Socio Regione Emilia Romagna che ringrazia il Comune di Rimini per il lavoro svolto nell'elaborazione di un documento molto tecnico e

complesso e certamente utile, ma ritiene che la responsabilità e l'onere di decidere l'applicabilità alla società delle norme richiamate competa agli apparati tecnici ed agli amministratori della società e non ai soci pertanto, ritenendo che non sia un argomento di competenza dell'assemblea dei soci, dichiara di astenersi dalla votazione.

Chiede la parola il l'Avv. Adriano Rizzello, delegato del socio Camera di Commercio della Romagna, che anticipa la propria astensione dal voto per difetto di delega. Precisa che la Camera ha cambiato le modalità di conferimento delle deleghe, in quanto precedentemente derivavano da delibere, quindi c'era un'attività anche di carattere istruttorio, mentre ora tutto è delegato al Presidente che, nel caso specifico non ha avuto modo di esaminare il documento (essendo stato ricevuto solo qualche giorno prima dell'assemblea) e pertanto non ha espresso alcuna delega in tal senso.

L'Avv. Rizzello aggiunge, infine, che per il futuro un ragionamento andrà fatto, perché quanto riferito dalla Regione, pur comprendendo le motivazioni pratiche del Comune di Rimini, è effettivamente un tema piuttosto delicato e che potrebbe attenere alla responsabilità gestoria della Società e poco alla responsabilità dei soci.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, Amministratore unico del Socio Rimini Holding SpA che, pur ritenendo legittima la posizione espressa dal delegato del Socio Regione Emilia Romagna, ritiene coerente con le deliberazioni già assunte in passato dalla Società procedere oggi con l'aggiornamento del documento così come proposto dal Comune di Rimini, pertanto anticipa il proprio voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, con l'astensione dal voto dei delegati della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio della Romagna all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di approvare l'aggiornamento della qualificazione della società relativo alla sopravvenuta abrogazione dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013 "Decreto inconfiribilità e incompatibilità" e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 10 maggio 2024 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo "prospetto di qualificazione della società" (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n.190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n.39/2013; D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.36/2023) di seguito allegato **sub 1** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 10 maggio 2024, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:

- 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
- 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;
- 2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione "società trasparente - disposizioni generali - atti generali"), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della presente assemblea alle ore dodici e minuti cinque, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Paolo Damiani

Il Presidente  
Moreno Ricci